

Art. 8

Il tesoriere tiene i libri contabili dell'associazione e può eseguire pagamenti su delibera del Comitato Promotore. Tiene la relazione finanziaria all'assemblea dei soci.

Art. 9

Possono far parte dell'associazione zingari e non zingari, purchè si impegnino a perseguire i fini statutari. Essi devono presentare domanda scritta all'associazione, sul cui accoglimento delibera il Comitato Promotore e debbono versare la quota associativa nella misura stabilita annualmente dal Consiglio. I soci si riuniscono in assemblea ordinaria una volta all'anno per portare il contributo di proposte e di collaborazioni. Essi approvano, in detta sede, la relazione del Presidente e il bilancio presentato dal tesoriere. Ogni due anni eleggono i sei membri del Consiglio. Inoltre possono eleggere fra loro, per la durata di un anno rinnovabile, dei rappresentanti di Regione, di Provincia e di zona.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi vigenti in tema di associazioni non aventi scopo di lucro.

Le spese del presente atto e conseguenti tutte sono a carico dell'Associazione e dei componenti in solido.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, la cui compilazione è stata da me integralmente e personalmente diretta, indagata la volontà dei componenti ai quali ne ho dato